



COMUNE DI FAEDO

(Provincia di Trento)

REGOLAMENTO COMUNALE del SERVIZIO ACQUEDOTTO

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 32 del 26.11.2014

In vigore dal 12 dicembre 2014

REGOLAMENTO SERVIZIO ACQUEDOTTO

Art. 1

Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina il complesso delle prescrizioni amministrative e tecniche relative alle modalità di fornitura dell'acqua potabile agli utenti nel comune di Faedo di seguito denominato anche Comune o Amministrazione Comunale.

Le modalità di gestione della rete dell'acquedotto potabile e i rapporti tra il Comune e l'Ente Gestore sono disciplinati dal contratto di servizio idrico integrato allegato all'atto di concessione del servizio.

Art. 2

Definizioni tecniche

A) Per "tubazione stradale" si intende il complesso delle tubazioni, posate sul suolo pubblico o privato che, partendo dai serbatoi o dagli impianti di captazione, sollevamento, partizione, riduzione o misura, portano l'acqua agli impianti di derivazione di utenza.

E' di proprietà del Comune, viene di norma realizzata dal Comune o dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva l'esercizio e la manutenzione, con oneri a proprio carico, ad eccezione delle tubazioni stradali realizzate nell'ambito di lottizzazioni private, individuate sulla base di specifiche convenzioni sottoscritte tra i lottizzanti e il Comune il cui esercizio e manutenzione spettano invece agli utenti allacciati.

B) Per "allacciamento" si intende quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi fra la tubazione stradale (questa esclusa) ed il gruppo di misura di utenza (questo compreso), costituenti le installazioni necessarie a fornire acqua all'utenza. E' di proprietà del Comune, viene realizzato dall'Ente Gestore che ne cura in via esclusiva la costruzione, il rifacimento, la modifica, l'esercizio e la manutenzione, con le modalità indicate al successivo articolo 4.

La sua realizzazione è subordinata alla preventiva autorizzazione del proprietario degli immobili interessati per la parte ricadente su proprietà privata e ai permessi delle Autorità competenti per la parte ricadente su proprietà pubblica.

La costruzione dell'allacciamento è subordinata inoltre al rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni edilizie in base alle vigenti norme urbanistiche.

C) Per "impianto interno" si intende il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l'acqua dal misuratore (questo escluso) agli apparecchi utilizzatori.

E' di proprietà dell'utente che ne assume gli oneri di costruzione, rifacimento, modifica, esercizio e manutenzione ad eccezione degli impianti interni i cui gruppi di misura siano installati entro pozzetti stradali insistenti su suolo pubblico per i quali la proprietà, l'esercizio e la manutenzione competono rispettivamente all'Ente Gestore per la parte insistente su suolo pubblico e all'utente o al proprietario dell'immobile, per quella su proprietà privata.

Art. 3

Modalità per la fornitura dell'acqua

Per ottenere la fornitura dell'acqua in uno stabile od immobile non dotato di allacciamento dall'esistente tubazione stradale al misuratore di utenza - il proprietario, o l'interessato (richiedente), presenterà richiesta all'Ente Gestore tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti, affinché provveda alla costruzione delle opere necessarie, per l'allacciamento. A tale scopo l'Ente Gestore, verificata la fattibilità e l'entità delle opere, occorrenti presenterà al richiedente un preventivo valido, salvo diversa specifica indicazione, fino al 31 dicembre dell'anno di emissione, con evidenziato l'ammontare del contributo da versare prima dell'inizio dei lavori. Il richiedente, all'atto del pagamento, dovrà produrre l'autorizzazione scritta dell'amministratore o del proprietario dello stabile, per l'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'allacciamento. L'Ente Gestore indicherà in linea di massima, e in relazione agli impegni esistenti al momento del pagamento del preventivo, la data di inizio dei lavori e dell'erogazione dell'acqua che restano, in ogni caso, subordinati alle autorizzazioni delle Autorità competenti ed alla concessione degli eventuali permessi di passaggio delle tubazioni che dovessero risultare necessari. I permessi su proprietà privata dovranno essere richiesti dall'interessato, che dovrà fornirne copia anche all'Ente Gestore. In mancanza di dette autorizzazioni, l'Ente Gestore non eseguirà la fornitura restituendo il contributo eventualmente già versato.

Art. 4

Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento

L'allacciamento viene costruito a cura e secondo i criteri tecnici disposti dall'Ente Gestore, che provvede con diritto esclusivo ad installare, mantenere, modificare, controllare le varie

parti fino al punto di consegna concordato con l'utente, con concessione gratuita delle eventuali servitù occorrenti per la posa e il mantenimento delle relative condutture.

Il punto di consegna può essere ubicato:

- a. all'interno dell'edificio secondo le modalità indicate al successivo articolo 7.
- b. in pozzetto su suolo privato il più vicino possibile alla sede stradale; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.
- c. in pozzetto su suolo pubblico il più vicino possibile al muro di confine; le modalità di realizzazione del pozzetto sono indicate al successivo articolo 7.

- 1 Le spese per la realizzazione dell'allacciamento, dalla tubazione stradale fino al contatore, sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti il listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall' Ente Gestore sul proprio sito internet.
- 2 In caso di richieste di fornitura in zone prive di idonee tubazioni stradali che comportino l'estensione o il potenziamento della rete di distribuzione le spese relative sono a carico dell'utente e vengono quantificate a preventivo applicando alle lavorazioni e forniture occorrenti i prezzi unitari previsti dal contratto di appalto per la realizzazione di opere non progettualizzabili stipulato annualmente dall'Ente Gestore.
- 3 L'utente ha facoltà di eseguire in proprio gli scavi, i rinterri ed i ripristini per la parte di opere insistente in proprietà privata, a condizione che le suddette lavorazioni vengano eseguite in conformità alle vigenti norme di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro, rispettando scrupolosamente le prescrizioni tecniche (tracciato, larghezza e profondità dello scavo, materiali e modalità di rinterro) e i programmi di lavoro indicati dall' Ente Gestore;
- 4 Le riparazioni e manutenzioni dell'allacciamento vengono eseguite esclusivamente dall' Ente Gestore a proprie spese ad eccezione della riparazione di danni provocati da utenti o da terzi per i quali l'Ente Gestore si riserva il diritto di risarcimento;
- 5 L'Ente Gestore ha la facoltà di imporre il rifacimento totale o parziale degli allacciamenti obsoleti, non più convenientemente riparabili, per i quali la riparazione non offra garanzie minime di durata, addebitando all'utente un importo pari al 50% del costo di costruzione relativo, computato con le modalità di cui al punto 1.
- 6 I ripristini delle pavimentazioni e delle opere murarie insistenti su proprietà privata relativi agli interventi di riparazione, rifacimento e modifica dell'allacciamento eseguiti

dall'Ente Gestore sono totalmente a carico del proprietario o dell'utente e vengono eseguiti in conformità alle prescrizioni tecniche formulate dall'Ente Gestore;

Art. 5

Tracciato dell'allacciamento e rinterri

Il tracciato su proprietà privata interessato all'allacciamento di utenza deve essere il più possibile accessibile anche a mezzi meccanici per consentire eventuali interventi di riparazione.

L'utente dovrà provvedere, nel caso di intervento sulle condotte impedito da strutture private (scale, muri, pozzetti, fognature, ecc.) allo spostamento o demolizione degli stessi prima dell'intervento dell'Ente Gestore.

Eventuali danni causati da una ritardata esecuzione dell'intervento dovuta ad impossibilità di operare sulle condotte, oggettivamente imputabile all'utente, sono addebitati allo stesso.

La posa di condotte d'acqua deve rispettare la distanza di sicurezza da fognature, acque bianche, reti telefoniche ed elettriche e viceversa. Le quote del terreno interessato dall'allacciamento devono essere definite in fase di posa delle condotte e non devono essere successivamente cambiate dall'utente senza richiedere, la corrispondente modifica della profondità di posa della condotta. Gli spostamenti di condotte dovuti a modifiche di profondità di interrimento o ad interferenze con nuovi fabbricati o nuove strutture sono a carico dell'utente. Il rinterro delle condotte stesse deve essere eseguito su letto di sabbia; tale precauzione dovrà essere adottata anche nella ricopertura delle tubazioni stesse per almeno 10 cm.

L'utente deve comunque permettere all'Ente Gestore in ogni momento di eseguire interventi di riparazione, sostituzione e modifica delle condotte poste in opera sulla sua proprietà. L'allacciamento deve possibilmente essere rettilineo senza salti altimetrici per sottopasso muri. La condotta in presenza di sovrappassaggio o sottopassaggio di altri servizi deve prevedere una contro tubazione per un minimo di 1,50 metri per parte.

Il passaggio dei muri perimetrali deve essere provvisto di passa muro in plastica.

I tratti di condotta passante all'interno del fabbricato devono essere in vista, staffati a parete o a soffitto, o in apposita canaletta ispezionabile con coperchio rimovibile.

I tratti di condotta all'interno dei fabbricati devono inoltre insistere su locali muniti di scarico ed in ogni caso non contenenti materiali deteriorabili dall'acqua;

conseguentemente, l'eventuale deposito di materiali deteriorabili da parte dell'utente non potrà essere oggetto di richiesta di risarcimento danni in caso di perdita di acqua.

Gli allacciamenti definiti "provvisori" in fase di realizzazione di cantieri di nuovi fabbricati devono essere previsti, in quanto possibile, per dimensioni e tracciato idonei a soddisfare le esigenze definitive della costruzione. I rinterri degli allacciamenti dovranno essere eseguiti con sabbia fino a completa copertura della condotta e con materiale legante o drenante a totale copertura dello scavo. La condotta non deve in nessun caso poggiare su roccia; si deve prevedere un letto di sabbia dello spessore minimo di 10 cm sotto la tubazione. Bisogna rispettare distanze di almeno 80 cm. nei parallelismi con muri di sostegno. Gli scavi e rinterri eseguiti dai privati per la posa di condotte o allacciamenti acqua non potranno in alcun modo essere utilizzati per il posizionamento di altri sottoservizi senza autorizzazione dell'Ente Gestore.

La posa di condotte relative al servizio acquedotto dovrà essere eseguita nel rispetto dell'articolo 889 del Codice Civile: "Per i tubi di acqua deve osservarsi la distanza di almeno un metro dal confine".

Art. 6

Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente

Per l'eventuale rimozione parziale o totale dell'allacciamento, con eliminazione dell'attacco sulla tubazione stradale, il proprietario o l'amministratore dello stabile dovrà presentare richiesta scritta tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti, previa disdetta da parte degli utenti interessati, dei contratti di fornitura acqua, e rimborsare all'Ente Gestore le spese. L'utente non può installare o farsi installare apparecchiature di nessun tipo prima del contatore di utenza. Eventuali installazioni concordate con l'Ente Gestore (riduttori di pressione o impianti autoclave ecc.) restano a carico dell'utente che dovrà provvedere alla loro manutenzione assumendosene la responsabilità per eventuali danneggiamenti imputabili a rotture, malfunzionamenti, o errata taratura degli stessi.

Art. 7

Locale contatore e pozzetti contatori

Il misuratore dovrà essere installato nel punto di consegna stabilito dall'Ente Gestore e concordato con l'utente, secondo una delle modalità previste al precedente art. 4 del regolamento.

Per l'installazione all'interno dell'edificio (lettera a) dell'art. 4 del presente regolamento e/o l'attivazione di nuove utenze su impianti esistenti è necessaria l'individuazione di un locale idoneo al posizionamento del contatore acqua o delle batterie di alimentazione.

I pozzetti posti sul suolo privato (lettera b) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere del tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 ml. x 1,20 h. o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura, montaggio o smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere convenientemente armati in modo da sopportare i carichi permanenti e/o accidentali compresi eventualmente quelli stradali; la botola in accesso deve essere di dimensioni minime 50 x 70 cm. e fermo di sicurezza in apertura e/o essere muniti di foro di ispezione diametro 60 cm. (luce netta). Il foro dovrà comunque essere eseguito in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale, il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. La botola di accesso dovrà essere sempre accessibile e libera da depositi di qualsiasi genere; i terreni su cui insistono i pozzetti contenenti i misuratori devono essere della proprietà a servizio del fabbricato servito. Quando i pozzetti insistono su proprietà diverse da quelle dell'utente o del proprietario del fabbricato servito, l'utente dovrà presentare all' Ente Gestore i permessi necessari alla posa del misuratore, sia all'accesso al fondo, sia le autorizzazioni necessarie allo scavo per eventuali manutenzioni. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'utente.

I pozzetti posti in sede stradale (lettera c) dell'art. 4 del presente regolamento dovranno essere di tipo prefabbricato e/o gettato in opera ed avere dimensioni minime 1,00 x 1,20 x 1,80 h, o di dimensioni maggiori comunque adeguate in rapporto alle esigenze reali o dei futuri allacciamenti che nello stesso potranno essere attivati e comunque di dimensioni sufficienti a permettere le normali operazioni di lettura montaggio e smontaggio dei misuratori e/o operazioni di manutenzione. Tali pozzetti, dovranno essere

convenientemente armati in modo da sopportare i carichi stradali permanenti e/o accidentali dovuti al passaggio di automezzi ed avere comunque spessore minimo della canna e della soletta pari a cm. 15, dovranno inoltre essere muniti di foro di ispezione con botola in ghisa pesante diametro 60 cm. o dimensioni 50x70 cm (luce netta) con relativa scaletta di accesso ancorata alla parete in modo da rendere agevole l'accesso del personale addetto. I pozzetti dovranno essere posti in opera su sottostante magrone di fondazione al fine da evitare cedimenti ed essere comunque privi di fondo; il fondo del pozzetto dovrà essere costituito da materiale drenante al fine di favorire eventuali dispersioni. Nel pozzetto, sulla tubazione in ingresso, dovrà essere posta in opera una saracinesca principale e il giunto dielettrico qualora necessario; dalla tubazione principale dovrà essere derivato il pettine per le singole derivazioni delle utenze. Su ogni derivazione d'utenza dovrà essere prevista la posa in opera di una saracinesca a sigillo, del misuratore, di una ulteriore saracinesca e della valvola di non ritorno. Le utenze (e/o l'utenza) che saranno attivate per servire un fabbricato dovranno essere infilate in apposite "tubazioni guida" adeguatamente dimensionate in modo che l'attivazione di ulteriori utenze e/o nel caso di rotture e sostituzione della tubazione esistente sia possibile sfilare e introdurre una ulteriore tubazione dell'impianto esterno in PE, in modo da limitare eventuali interventi di scavo sul suolo pubblico. I pozzetti così realizzati rimangono di proprietà pubblica. La cura e la manutenzione e la pulizia dei pozzetti sono a carico dell'Ente Gestore.

Art. 8

Gestione dell'allacciamento divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso

Non è consentito all'utente, né al proprietario od all'amministratore dello stabile, di manomettere, manovrare e comunque modificare alcuna parte dell'allacciamento, né di eseguire opere o lavori tali da pregiudicare le condizioni di sicurezza del servizio acquedotto; se necessario, in casi del genere l'Ente Gestore potrà modificare il proprio impianto in modo da soddisfare le esigenze dell'utente o del proprietario, addebitando le spese relative all'intervento.

L'Ente Gestore qualora riscontrasse che una qualsiasi parte dell'impianto esterno, o i misuratori, o i sigilli sono stati abusivamente manomessi o comunque danneggiati, potrà richiedere ai responsabili, il rimborso di tutte le spese relative alle riparazioni o sostituzioni in conseguenza effettuate, nonché dei danni subiti nel caso di manomissioni tali da alterare il funzionamento degli apparecchi di misura.

Nel caso di manomissioni abusive degli allacciamenti l'Ente Gestore è autorizzato inoltre a:

- applicare una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;
- procedere in sede penale o civile a seconda dei casi.

Il mancato pagamento di queste spese, così come la mancata osservanza delle citate prescrizioni circa le condizioni di sicurezza, potranno comportare l'interruzione della fornitura dell'acqua agli utenti interessati, fermo restando che sui responsabili ricadranno in ogni caso tutte le conseguenze di eventuali incidenti o danni causati.

Art. 9

Misuratori - installazione, manutenzione e varie

Gli apparecchi misuratori sono forniti esclusivamente dall'Ente Gestore che nel corso del contratto, ne stabilisce, a suo criterio, l'ubicazione, il tipo ed il calibro in relazione alla tipologia della fornitura ed al consumo minimo impegnato.

Gli apparecchi misuratori singoli o in batteria saranno localizzati nel luogo più idoneo secondo le prescrizioni stabilite dall'Ente Gestore e preferibilmente nel punto più prossimo alla condotta stradale.

Sul misuratore e sul rubinetto in entrata l'Ente Gestore ha facoltà di apporre i contrassegni ed i sigilli eventualmente prescritti dall'Ufficio Metrico oltre a quelli che riterrà opportuni.

Chiunque frodi o manometta i sigilli o i contrassegni, oppure apra abusivamente i rubinetti del misuratore e utilizzi l'acqua prima della stipulazione del relativo contratto è assoggettabile al pagamento di un importo a titolo di risarcimento del danno finanziario subito dall'Ente Gestore, non inferiore al valore di 200 m³di acqua valutati a tariffa base, oltre al pagamento delle eventuali spese di cui all'articolo 6 e salva ogni altra azione, anche penale, che possa competere all'Ente Gestore.

L'utente non potrà provvedere di sua iniziativa all'apertura del misuratore, operazione che sarà effettuata esclusivamente dall'Ente Gestore a richiesta dell'interessato; tuttavia l'utente potrà essere verbalmente autorizzato dall'Ente Gestore ad aprire i sigilli del misuratore. In caso di infrazione di questa norma, l'Ente Gestore è sollevato da qualsiasi responsabilità e l'utente dovrà versare all'Ente Gestore una penale pari a quella stabilita dal precedente comma del presente articolo.

E' tassativamente vietato riverniciare il misuratore; qualora l'utente contravvenisse, la spesa occorrente per il ripristino del misuratore in condizioni normali o la sua sostituzione saranno a carico dell'utente.

L'utente è responsabile della buona conservazione del misuratore con l'obbligo di sottostare a tutte le spese occorrenti per le riparazioni o sostituzioni a lui imputabili ivi comprese quelle dovute a danneggiamento per gelo.

Per ogni sostituzione o spostamento del contatore effettuato su richiesta dell'utente, l'Ente Gestore avrà il diritto di addebitargli la relativa spesa, in base al listino prezzi pubblicato e aggiornato annualmente dall'Ente Gestore sul proprio sito internet.

E' fatto divieto all'utente di spostare il misuratore dal luogo in cui l'Ente Gestore lo ha collocato: in caso di abusivo spostamento saranno a carico dell'utente le spese necessarie per la rimessa in ripristino e una penalità d'importo pari al valore di 200 m³.alla tariffa base in vigore al momento della rilevazione della manomissione;

Art. 10

Pressione dell'acqua al punto di consegna

La pressione statica fornita all'utenza è definita come differenza fra la quota del fabbricato e la quota del serbatoio di distribuzione o come quella di taratura degli impianti di riduzione di pressione su rete.

Questa pressione può essere oggetto di oscillazioni in più o in meno in funzione dei consumi nella zona o nel caso di avvio di elettropompe per integrazioni idriche.

L'Ente Gestore garantisce la portata e non la pressione; non è garantita una pressione minima ma la disponibilità al contatore di una quantità d'acqua necessaria a servire l'utenza in base a valutazioni di portata complessiva e necessità di dotazione idrica; solo per servizi antincendio viene, di volta in volta, definito il valore minimo di pressione in funzione della portata richiesta.

Valori di pressione particolari richiesti dall'utenza dovranno essere concordati con l'Ente Gestore. L'installazione di autoclave è a carico dell'utenza ed è obbligatoria qualora la pressione statica fornita all'utenza non sia sufficiente per l'alimentazione dei piani alti dell'edificio. Ove le pressioni di esercizio della rete di alimentazione non siano sopportabili dall'impianto di utenza, dovranno essere limitate a cura dell'utente stesso mediante l'installazione di riduttori di pressione i quali dovranno essere posti in opera a valle dei contatori di utenza. L'eventuale posizionamento di riduttori di pressione dovrà essere

concordato con l'Ente Gestore e la relativa manutenzione è a completo carico dell'utente. L'Ente Gestore può installare su richiesta dell'utente, nel caso di unico contatore per più utenze riduttori di pressione a monte del contatore, ma non ne cura la manutenzione, che rimane pertanto a totale carico degli utenti consorilmente. Eventuali riduttori dovranno, comunque, essere muniti di valvola di sicurezza, filtro a monte, piletta per lo scarico dell'acqua eventualmente defluita. L'impianto interno e gli apparecchi di utilizzazione devono rispondere ed adeguarsi alle normative vigenti in materia.

Art. 11

Disconnettori

Al fine di evitare riflussi d'acqua con possibili conseguenze inquinanti per l'acquedotto potabile, l'utente dovrà premunirsi ed installare sui suoi impianti un sistema di disconnessione qualora richiesto dall'Ente Gestore. L'utente è, comunque, tenuto a installare il disconnettere(dispositivo di non ritorno) nei seguenti casi:

- impianti di riscaldamento autonomo o centralizzato;
- impianti di condizionamento e trattamento dell'aria;
- impianti di trattamento dell'acqua;
- impianti antincendio a mezzo sprinkler e lance;
- impianti antincendio con sostanze schiumogene;
- impianti antincendio con attacchi per motopompa;
- impianti di irrigazione automatica o di annaffiatura;
- impianti irrigui;
- impianti di dosaggio automatico di acque e sostanze varie in allevamenti di animali;
- impianti centralizzati di pulizie ad alta pressione;
- impianti lavaggio automobili e simili;
- acquedotti privati sia da sorgente che da pozzo che possono alimentare l'utente;
- macchine di lavaggio per tintorie;
- apparecchiature dentistiche;
- protezione di contatori di laboratorio;
- ospedali, case di cura, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado e in generale;
- autoclavi di sterilizzazione;
- lavatrici industriali;
- piscine.

Art. 12

Impianto interno

L'esecuzione, l'esercizio e la manutenzione dell'impianto interno dall'uscita del misuratore fino all'entrata dei singoli apparecchi di utilizzazione e degli apparecchi stessi sono interamente a carico del proprietario dello stabile o per esso dell'utente il quale dovrà servirsi di un installatore in possesso dei requisiti professionali di legge, che vi provvederà in conformità alle norme vigenti ed alle istruzioni di massima che potrà ottenere dall'Ente Gestore stesso. L'Ente Gestore resta pertanto sollevato da ogni responsabilità per possibili danni a persone o a cose derivanti da perdite di acqua o da altri difetti e irregolarità, modificazioni o manomissioni, anche successive, dell'impianto interno.

Salvo autorizzazione scritta dell'Ente Gestore, non è consentita l'installazione sull'impianto interno di apparecchi il cui funzionamento possa influire sulla regolarità di erogazione dell'acqua.

Art. 13

Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti

Negli impianti l'utente deve sempre comunque osservare le seguenti norme:

- a. le tubazioni della distribuzione privata a valle del punto di consegna che si trovano all'esterno degli stabili devono essere messe in opera a profondità non inferiore ad un metro dal piano di terra, a sufficiente distanza da canalizzazioni di reflui ed a quota ad essi superiore;
- b. all'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali (generalmente incassate nei muri), da essere sufficientemente protette dall'azione del gelo e del calore, quindi non in vicinanza di superfici riscaldate, in particolare di camini. Qualora quest'ultima condizione non possa essere assicurata, le condotte dovranno essere convenientemente coibentate;
- c. nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sotto passare od essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri e simili;
- d. nei punti più depressi delle condotte dovranno essere installati rubinetti di scarico; ogni colonna montante deve avere alla base, oltre al rubinetto di scarico, anche un rubinetto di intercettazione;
- e. è vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acque non potabili e di altro acquedotto, pozzi o sorgenti privati o

comunque commiste a sostanze estranee. E' ugualmente vietato il collegamento delle tubazioni di acqua potabile con apparecchi e cacciate per latrine, senza interposizioni di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante. Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;

- f. l'impianto interno dovrà essere isolato elettricamente dalla rete stradale mediante apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato, come presa di terra per il collegamento ad apparecchi elettrici; l'Ente Gestore si riserva di scollegare questi impianti, qualora venissero individuati, e di richiedere i danni che questi impianti potessero aver causato;
- g. è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate da quelle stradali; all'interno dell'edificio è possibile installare pompe di sollevamento purché gli impianti siano costruiti in modo da impedire il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature. Per l'installazione di serbatoi, nei casi si renda indispensabile l'accumulo di acqua, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo, in modo da impedire ogni possibile ritorno di acqua per sifonamento.

L'Ente Gestore può ordinare in qualsiasi momento modifiche all'impianto interno se non lo ritiene idoneo per un buon funzionamento e l'utente è tenuto ad eseguirle entro il tempo prescrittogli. In caso di inadempienza da parte dell'utente, l'Ente Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua senza che esso possa reclamare danni o essere svincolato dalle osservanze degli obblighi contrattuali.

Gli utenti sono comunque tenuti a osservare le norme di legge, di buona tecnica e le prescrizioni del presente regolamento; dovranno, inoltre, osservare le eventuali disposizioni particolari che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse generale del servizio.

Gli utenti rispondono della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni. L'Ente Gestore non assume alcuna responsabilità per i danni procurati dal cattivo funzionamento degli impianti interni medesimi.

Art. 14

Usi dell'acqua

L'acqua verrà di norma concessa per uso domestico, ad esclusione dei periodi di emergenza idrica determinati da ordinanza del sindaco, mentre sarà concessa per altri usi subordinatamente alle residue disponibilità idriche.

Sono istituite le seguenti categorie di fornitura:

- uso domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per edifici adibiti ad abitazione famiglie, comprese le aree pertinenti a loro collegate e usi condominiali;
- non domestico:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per uso industriale, commerciale e per usi non specificati nelle altre categorie;
- uso fontane pubbliche:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per l'alimentazione di fontane pubbliche;
- uso allevamenti animali:
si considera destinata a tale uso l'acqua utilizzata per stalle ed allevamenti zootecnici in genere.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per gli usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura. L'utente che utilizza l'acqua in modo diverso da quello dichiarato è tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore tariffa per il periodo minimo di un anno (o dalla data d'inizio della fornitura, se questa risale a data posteriore), salva la facoltà previo preavviso dell'Ente Gestore di ogni altra ragione ed azione giudiziaria.

E' vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita dall'Ente Gestore senza autorizzazione scritta.

Art. 15

Impianti per uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a. le fontane pubbliche;
- b. le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- c. le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;

- d. gli impianti di lavaggio delle fognature;
- e. gli altri impianti di proprietà comunale destinati all'attività istituzionale.

E' fatto comunque divieto di:

- prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici;
- prelevare acqua dalle bocche di innaffiamento di strade dei giardini pubblici;
- di prelevare acqua dalle bocche antincendio se non per spegnimento d'incendi.

Il prelievo per uso antincendi è consentito anche dagli impianti elencati alle precedenti lettere a) e b). Eventuali prove di efficienza di impianti antincendio vanno concordate con i Vigili del Fuoco Volontari o con l'Ente Gestore.

Art. 16

Bocche antincendio private

In base ad apposite domande viene stipulato un contratto specifico per l'alimentazione di bocche antincendio che è sempre distinto da quello relativo ad altri usi.

Le prese di alimentazione delle bocche antincendio non possono essere in alcun modo destinate per utilizzazioni diverse da quelle di spegnimento incendi.

La costruzione delle suddette prese viene eseguita dall'Ente Gestore ed i richiedenti l'allacciamento devono fornire lo schema di installazione delle bocche antincendio.

Ai rubinetti delle singole bocche antincendio viene applicato dall'Ente Gestore uno speciale sigillo; solo in caso di incendio l'utente potrà rompere i sigilli e servirsi della presa, dandone però comunicazione all'Ente Gestore entro 24 ore, affinché lo stesso possa provvedere a riapplicarli.

Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito, come per gli altri usi, da appositi provvedimenti tariffari. Il proprietario dello stabile e gli inquilini non possono installare nei locali dove esistono tubazioni dell'acqua, salvo preventivo accordo con l'Ente Gestore, impianti che possano comunque compromettere la sicurezza del servizio distribuzione acqua potabile.

Qualsiasi infrazione a tale clausola farà ricadere sui responsabili tutte le conseguenze degli eventuali danni e sinistri di ogni genere che si verificassero.

Le prese e le reti antincendio all'interno dei fabbricati devono essere dimensionate dall'utente e devono essere sempre controllate da contatore.

A tali forniture verranno applicati oltre al corrispettivo di fornitura dell'acqua anche quelli relativi ai servizi di fognatura e di depurazione, fermo restando che in caso di utilizzazione

antincendio opportunamente documentata dall'utente,(dichiarazione V.V.F.F. ecc.) si procederà ai fini della fatturazione, allo storno forfettario dei relativi prelievi.

La rete antincendio deve rimanere idraulicamente separata dalla rete di distribuzione potabile del fabbricato. La disponibilità d'acqua per servizio antincendio è valutata dall'Ente Gestore, il quale verifica, a seguito di richiesta scritta dell'utente, la disponibilità sia in quantità (l/ sec.) che di pressione residua (bar) al contatore nel caso di utilizzo dell'impianto. Le opere necessarie al potenziamento della fornitura sono a carico dell'utente.

Tale disponibilità verrà quantificata per iscritto all'utente stesso.

L'utente privato non può utilizzare idranti stradali, anche se su proprietà privata, senza la preventiva autorizzazione dell' Ente Gestore o per usi non legati ad interventi antincendio.

Art. 17

Titolarietà della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi

Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari e conduttori di stabili od immobili. In caso di condominio la fornitura può essere unica o ripartita sulle diverse unità immobiliari da servire sulla scorta di valutazioni tecniche insindacabili dell'Ente Gestore.

Per ottenere la fornitura il richiedente o chi per esso con delega scritta deve farne regolare richiesta all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda di somministrazione dell'acqua. Chi occupa locali in sublocazione da terzi non può ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; il relativo contratto dovrà essere stipulato da chi ha dato in sublocazione i locali. All'atto della firma del contratto il richiedente deve effettuare, ove non già corrisposto:

- il pagamento del contributo per la costruzione dell'allacciamento;
- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione

dell'utenza previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Art. 18

Subentri

Quando un nuovo utente subentra ad un altro nell'uso della fornitura d'acqua, deve avvisare subito l'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti, sottoscrivendo l'apposita domanda, diversamente risponderà di ogni eventuale consumo di acqua lasciato insoluto dall'utente cessante.

Il subentrante all'atto della firma del contratto dovrà effettuare:

- il pagamento delle somme per posa contatore, oneri amministrativi, bolli ecc.;
- il versamento a titolo di deposito cauzionale sui consumi della somma stabilita dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, pari attualmente a € 60,00 per ogni utenza uso domestico e a € 100,00 per ogni utenza uso non domestico;

Nel caso di domiciliazione bancaria o postale del pagamento della bolletta, il deposito cauzionale non è richiesto (e se già effettuato viene restituito) per tutti gli usi domestici e per gli usi non domestici nel caso di contatori di calibro fino a 25 mm. Il deposito cauzionale verrà conguagliato con l'emissione dell'ultima bolletta all'atto della cessazione dell'utenza previa regolazione da parte dell'utente medesimo di ogni altra pendenza per qualunque titolo.

Nel caso di richiesta di variazione dell'intestazione, se il richiedente subentra a tutti gli effetti nella titolarità del contratto, per diritto di successione in qualità di erede e già convivente con il precedente intestatario, o per effetto di separazione, previa sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, la variazione dell'intestazione viene eseguita senza l'addebito dei diritti fissi per oneri amministrativi.

Art. 19

Misurazione dell'acqua

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero e misurata da contatore. Sono ammesse forniture a forfait solo per le bocche antincendio, per cantieri o per particolari impianti ad uso pubblico. L'Ente Gestore, con l'accettazione della domanda di somministrazione e con l'esazione degli importi di cui agli articoli 17 e 18, assume gli

impegni di installazione o riapertura del misuratore di cui alla Carta dei Servizi. Qualora l'installazione o la riapertura non avvenisse entro tre mesi dalla firma della domanda di somministrazione dell'acqua, l'Ente Gestore sarà tenuto alla restituzione dei versamenti effettuati dal richiedente.

Art. 20

Tariffe

Le tariffe dell'acqua sono quelle fissate dalla normativa vigente. Qualsiasi tassa od imposta presente o futura relativa al contratto, consumi, misuratori od altro, che comunque si ripercuota sulla tariffa, è a carico dell'utente che la deve rimborsare all'Ente Gestore unitamente all'importo per la fornitura dell'acqua.

Art. 21

Fatturazione e pagamento

L'Ente Gestore provvede a fatturazioni periodiche dei consumi di norma a cadenza bimestrale o semestrale tramite la società incaricata della gestione commerciale dei clienti. I consumi saranno determinati sulla scorta del successivo articolo 22. La bolletta potrà contenere consumi effettivamente letti e/o a stima e/o comunicati dall'utente.

L'utente deve effettuare il pagamento secondo le modalità stabilite dalla società incaricata della gestione commerciale dei clienti, e riportate in bolletta; modalità comunque adeguatamente pubblicizzate agli utenti dalla società stessa che potrà sviluppare sistemi telematici di assistenza alla clientela.

In considerazione delle disposizioni legislative in materia, agli utenti morosi che non abbiano provveduto al pagamento entro la scadenza prevista in bolletta, verranno addebitatigli interessi per i giorni di ritardato pagamento, nella misura del tasso di riferimento BCE, incrementato di 3,5 punti percentuali e il recupero delle spese postali relative ai solleciti di pagamento della fattura. Trascorsi 60 giorni dalla scadenza della bolletta, nel caso di mancato pagamento da parte dell'utente, l'Ente Gestore, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, potrà sospendere la fornitura dell'acqua all'utente medesimo, salva ogni altra azione per il recupero del credito.

In caso di contestazioni sull'importo fatturato, l'utente può presentare reclamo tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale

dei clienti. Sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti a seguito del reclamo rimangono sospesi i termini di riscossione della fattura. Eventuali rimborsi, se dovuti, saranno liquidati secondo le modalità tecniche adottate dalla società medesima nel rispetto dei tempi indicati nella carta dei servizi.

Art. 22

Lettura contatori

La lettura dei misuratori sarà eseguita periodicamente, secondo il calendario stabilito dall'Ente Gestore; l'utente si impegna a permettere sempre il libero accesso ai locali-contatori ai fini delle operazioni di lettura o per ispezioni agli impianti dell'Ente Gestore o per altre esigenze di servizio, alle persone di ciò incaricate, munite di distintivo o di tessera di riconoscimento dell'Ente Gestore. L'Ente Gestore potrà richiedere l'autolettura dei consumi da parte dell'utente anche con l'utilizzo di mezzi informatici, come potrà avvalersi della facoltà di addebitare in base a stime calcolate sui consumi registrati o previsti per il periodo dell'anno di cui trattasi, con relativo congruaggio dei consumi in occasione della successiva lettura effettiva.

Art. 23

Funzionamento difettoso del misuratore

In caso di arresto o comunque di funzionamento difettoso del misuratore, l'utente dovrà segnalare prontamente il fatto tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti all'Ente Gestore, che, prelieve le opportune verifiche, effettuerà la valutazione del consumo di acqua durante il periodo di irregolare funzionamento del misuratore, in base ai consumi verificatisi nel corrispondente periodo dell'anno precedente, oppure in base a quelli del periodo di fatturazione precedente, se l'utente usa l'acqua da meno di un anno. Se invece l'utente non provvede alla segnalazione, e l'irregolarità viene perciò constatata dall'incaricato dell'Ente Gestore in occasione di una eventuale verifica, l'Ente Gestore potrà addebitare all'utente un consumo corrispondente a quello medio verificatosi nei 12 mesi precedenti, oltre a una maggiorazione del 30% qualora risulti che il mancato funzionamento del misuratore sia dovuto a guasto imputabile all'utente.

Art. 24

Controlli misuratori

L'Ente Gestore può a propria discrezione sottoporre i misuratori ad opportuni controlli e/o sostituirli, assumendone tutte le spese relative. L'utente ha diritto di chiedere l'esecuzione in qualsiasi momento di un controllo del misuratore in contraddittorio con l'Ente Gestore, presso un laboratorio specializzato per il controllo della precisione. Il costo di tale intervento sarà a carico dell'Ente Gestore se, dal controllo, risulterà che le indicazioni del misuratore sono superiori alle tolleranze di legge previste dalla vigente normativa. In ogni caso, però, l'eventuale conguaglio dei consumi sarà limitato solo al periodo corrispondente alla fatturazione precedente il controllo del misuratore, quale risulta dall'ultima bolletta, ed alla fatturazione in corso, restando escluso ogni rimborso relativo al consumo misurato in periodi antecedenti. Il costo sarà a carico dell'utente se le indicazioni del misuratore risulteranno contenute nei limiti delle tolleranze di legge.

Art. 25

Regolarità delle forniture

L'Ente Gestore porrà ogni cura affinché la fornitura sia effettuata con la massima regolarità, ma non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni e per i relativi danni che ne potessero conseguire. Nel caso di sospensione temporanea della fornitura dovuta a lavori di manutenzione, l'Ente Gestore provvederà per quanto possibile ad avvisare le utenze interessate con cartelli di preavviso in cui è indicata la data, l'ora della sospensione ed indicativamente il tempo occorrente all'intervento.

L'Ente Gestore in caso di intervento non programmato o di urgenza in cui si evidenzia uno stato di pericolo si riserva in ogni caso di sospendere la fornitura senza preavviso e per il tempo necessario all'intervento.

La sospensione della fornitura dovuta a guasti, non è programmabile: l'Ente Gestore provvederà comunque nel tempo più breve possibile alla riattivazione dell'utenza nei tempi previsti dalla carta dei servizi. I contatori installati dall'Ente Gestore conterranno un filtro standard per l'intercettazione di eventuali transiti di materiale grossolano in sospensione.

L'utente che installa apparecchiature che richiedono filtraggi più accurati dovrà munirsi di idoneo filtro e curarne la manutenzione.

Art. 26

Disdetta dell'utenza

L'utente che intenda dismettere la fornitura dell'acqua, anche nel caso in cui gli subentri altro utente, deve darne tempestiva comunicazione all'Ente Gestore tramite gli sportelli o il numero telefonico dedicato della società incaricata della gestione commerciale dei clienti sottoscrivendo l'apposita domanda al fine di ottenere la lettura finale o la chiusura con sigillo del misuratore; dovrà comunque rispondere del consumo di acqua e del nolo misuratore fino al momento della chiusura.

Se l'utente non provvederà a disdettare il contratto di somministrazione acqua, resterà responsabile solidalmente con l'eventuale subentrante, per consumi acqua, nolo misuratore e per le altre conseguenze possibili, per tutto il periodo nel quale egli, per la mancata disdetta di cui sopra, continuerà ad essere intestatario della fornitura.

I misuratori chiusi per cessata fornitura d'acqua possono essere rimossi a criterio dell'Ente Gestore.

Qualora l'utente impedisse l'accesso agli incaricati dell'Ente Gestore, lo stesso avrà il diritto di azione giudiziaria.

Art. 27

Interruzione della fornitura

L'Ente Gestore avrà il diritto di interrompere la fornitura dell'acqua all'utente, previo avviso scritto da parte della società incaricata della gestione commerciale dei clienti mediante raccomandata semplice, in caso di ritardi di pagamenti superiori a 60 giorni da parte dell'utente degli importi dovuti a qualsiasi titolo.

Art. 28

Fallimento

In caso di fallimento dell'utente, il contratto è risolto di pieno diritto dalla data della sentenza dichiarativa; qualora fosse autorizzato l'esercizio provvisorio, si dovrà stipulare un nuovo contratto di fornitura dell'acqua.

Le spese per le opere occorrenti per il riallacciamento dell'impianto saranno sempre a carico dell'utente e dovranno essere versate anticipatamente.

Art. 29

Controversie

Per ogni eventuale controversia le parti riconoscono la competenza esclusiva del Tribunale del luogo ove l'Ente Gestore ha la propria sede legale.

Art. 30

Norme di sicurezza

L'utente dovrà osservare tutte le norme prescritte dalle Autorità competenti e tutte le eventuali disposizioni che l'Ente Gestore, d'accordo con il Comune, stabilirà a garanzia e nell'interesse del servizio e della sicurezza pubblica.

Qualora sospenda l'uso dell'acqua l'utente dovrà chiudere accuratamente i rubinetti del misuratore e degli apparecchi di utilizzazione.

Art. 31

Entrata in vigore

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione sul modulo contrattuale.

L'utente può prendere visione del presente regolamento mediante accesso al sito internet del Comune.

Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della relativa delibera di approvazione, e contestualmente vengono abrogate e cessano di avere effetto tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con il medesimo.

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Definizioni tecniche
- Art. 3 Modalità per la fornitura dell'acqua
- Art. 4 Esecuzione lavori, gestione e manutenzione dell'allacciamento
- Art. 5 Tracciato dell'allacciamento e rinterri
- Art. 6 Rimozione dell'allacciamento su richiesta utente
- Art. 7 Locale contatore e pozzetti contatori
- Art. 8 Gestione dell'allacciamento e divieto dell'utente di modificare l'impianto stesso
- Art. 9 Misuratori - installazione, manutenzione e varie
- Art. 10 Pressione dell'acqua al punto di consegna
- Art. 11 Disconnettori
- Art. 12 Impianto interno
- Art. 13 Altre norme relative alla costruzione e manutenzione degli impianti
- Art. 14 Usi dell'acqua
- Art. 15 Impianti per uso pubblico
- Art. 16 Bocche antincendio private
- Art. 17 Titolarità della fornitura dell'acqua e anticipi sui consumi
- Art. 18 Subentri
- Art. 19 Misurazione dell'acqua
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Fatturazione e pagamento
- Art. 22 Lettura contatori
- Art. 23 Funzionamento difettoso del misuratore
- Art. 24 Controlli misuratori
- Art. 25 Regolarità delle forniture
- Art. 26 Disdetta dell'utenza
- Art. 27 Interruzione della fornitura
- Art. 28 Fallimento
- Art. 29 Controversie
- Art. 30 Norme di sicurezza
- Art. 31 Entrata in vigore